

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# INAIL e vittime dell'amianto: rivalutazione limitata al periodo di effettiva e provata esposizione al rischio

<b>Data pubblicazione:</b>	09/01/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

## Contenuto

*Interpretazione dell'art. 13, comma 8, della Legge n. 257/1992: Rivalutazione del Periodo di Esposizione all'Amianto*

Il disposto dell'art. 13, comma 8, della Legge n. 257/1992 va interpretato nel senso che, per i lavoratori esposti al rischio amianto per un periodo ultradecennale, è rivalutabile esclusivamente il periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio. Non si applica, invece, una rivalutazione all'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (ossia l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, che include anche altri rischi oltre a quello dell'amianto). Tale interpretazione si basa su due considerazioni principali: **1.** Evitare discriminazioni: Un'estensione generalizzata creerebbe un'ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e miniere di amianto, nonché di quelli colpiti da malattie correlate a tale materiale. **2.** Finalità della norma: La locuzione "intero periodo lavorativo" deve essere intesa, alla luce degli obiettivi della Legge n. 257/1992 (come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000), come il periodo effettivamente caratterizzato dal rischio di contrarre malattie. In altre parole, il periodo rivalutabile coincide con quello di esposizione qualificata al rischio di asbestosi. Questa interpretazione garantisce una corretta applicazione della normativa in linea con le sue finalità di tutela dei lavoratori esposti al rischio amianto.

*A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno*